



CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA

OGGETTO: CIRCHI CON ANIMALI: MA ANCORA?

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE

- All'interno del parco Carrara è attendato fino all'8/1/2023 il complesso circense Madagascar, avente a seguito numerosi animali esotici e non;
- La legge delega 22 novembre 2017 n. 175, all'articolo 2, comma 4, lettera h), prevedeva la revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;
- Con la legge delega 15 luglio 2022 n. 106 veniva rinnovata la decaduta summenzionata legge delega 22 novembre 2017 n. 175, anche con espresso riferimento alla lettera h), comma 4, articolo 2;
- Il decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 135 prevede, all'articolo 4, che tutti gli animali esotici appartenenti ad una "negative list" (da redigersi entro il 27 marzo 2023 e che comprenderà grandi mammiferi, primati, grandi felini costituenti pericolo per la salute o l'incolumità pubblica o per la biodiversità) non potranno più essere fatti riprodurre;
- Il deciso intervento legislativo è stato incentivato da due elementi concomitanti e cioè il mutamento delle sensibilità nei confronti della sofferenza degli animali utilizzati nei circhi e le gravi problematiche emerse in periodo pandemico correlate ai rischi di zoonosi
- Se l'obbligatorietà dell'abbandono dell'utilizzo di animali nei circhi è in dirittura d'arrivo, al momento attuale tale abbandono non è obbligatorio

CONSIDERATO CHE

La Città non può rifiutare di concedere gli spazi ai circhi con animali, però

- L'articolo 17, comma 1, del Regolamento Comunale n. 320 sulla tutela degli animali, ha previsto che "Il Comune di Torino - considerando l'utilizzo, l'esposizione e la detenzione di primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni incompatibili con strutture circensi e di spettacolo viaggianti - si adopera, nel rispetto

della legislazione nazionale e regionale vigente, per fare in modo che tali animali non siano più impiegati", prendendo posizione contro lo sfruttamento degli animali selvatici ed esotici nei circhi e negli spettacoli viaggianti, in ossequio alle linee guida del trattato internazionale CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), a cui l'Italia ha aderito sin dal 1979

- In data 7 marzo 2011, con l'ordine del giorno mecc. 2011 01236/002, il Consiglio Comunale ha invitato il Governo ad introdurre nella legislazione nazionale un vero e proprio divieto ai circhi che sfruttano gli animali esotici e selvatici in violazione delle linee guida CITES, o perlomeno la possibilità per i Comuni di introdurlo sul proprio territorio
- Ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 del regolamento 320 "L'attendamento di strutture circensi e simili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Civica Amministrazione secondo la disciplina prevista dagli articoli 25 e seguenti del Regolamento Comunale per l'assegnazione delle aree agli spettacoli viaggianti, circhi e simili (Regolamento n. 315) nonché soggetto al rispetto dei criteri individuati dalla Commissione Scientifica CITES di cui all'articolo 4, secondo comma, della Legge 150/1992 e successive modificazioni che dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psico-fisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione ed alla sicurezza"
- Le rigide temperature di questo periodo rendono sicuramente complesso e oneroso rispettare i criteri CITES riguardanti ad esempio i 15° da garantire agli elefanti o i 12° per i camelidi
- Ai sensi dell'art 44 la vigilanza sul regolamento 320 compete, fra gli altri, agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e le G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie, previste dalla Legge Regionale.

INTERPELLA IL SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE

1. Se la domanda di attendamento sia stata presentata entro il 30/4/22 (Articolo 25.3 reg. 315); in caso di risposta negativa si chiede in quale altra data
2. Quale sia la dimensione dell'area per cui è stata rilasciata la concessione (perimetro e/o mappa)
3. A quanto è ammontato il canone di occupazione suolo pubblico e quello relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani pagato per il periodo 25/11/22 - 8/1/23;
4. Quanti siano stati i controlli effettuati dalla Polizia Municipale e/o dall'ASL per la verifica del rispetto di quanto previsto dai commi 4, 5, 6, 7 e 8 (anche per ciò che riguarda i criteri individuati dalla commissione CITES) dell'articolo 17 del regolamento 320
5. Se a seguito dei predetti controlli siano state elevate sanzioni
6. Quanti siano stati i controlli effettuati sulle affissioni
7. Se a seguito dei predetti controlli siano state elevate sanzioni

Torino, 22/12/2022

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Andrea Russi